
	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO DI OZZANO DELL'EMILIA Scuola dell'infanzia, elementare e media Viale 2 Giugno, 43 - 40064 OZZANO DELL'EMILIA (Bologna) tel. 051/799271 fax 051/4695202 - Codice Fiscale 91201150371</p>	
---	--	---

Integrazione al regolamento di Istituto. Approvato con delibera del Consiglio d'Istituto del 27 settembre 2021.

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2

TENUTO CONTO dell'esigenza di condividere con le OO.SS. le linee operative per garantire il regolare avvio e svolgimento dell'anno scolastico nelle istituzioni scolastiche e educative su tutto il territorio nazionale, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19;

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l'art. 41, recante "Sorveglianza sanitaria"; **VISTO** l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di "Sorveglianza sanitaria eccezionale", che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l'avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 105/2021;

VISTO l'art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, per il quale, "a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto";

VISTO il verbale di Confronto tra il Ministero dell'Istruzione e le Organizzazioni sindacali del 27 novembre 2020 relativo all'accesso allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile del personale ATA dichiarato fragile o che versi nelle condizioni di cui agli articoli 26 del decreto legge n. 18/2020, 21 bis comma 1 del decreto legge n. 104/2020, le cui attività si possono svolgere da remoto;

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 35309 avente ad oggetto le "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19", nella quale vengono indicati i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione;

VISTO il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l'art. 29 bis recante "Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19";

VISTO l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti per la scuola";

VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante *Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti* con particolare riferimento all'articolo 1;

VISTO il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022", adottato con decreto del Ministro dell'Istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915; **VISTA** la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644; **VISTA** la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127;

VISTA la circolare del Ministero della salute dell'11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS - CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta";

VISTO il verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n. 698 del 6 maggio 2021;

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018;

VISTO il "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 6 aprile 2021;

VISTO il "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico", approvato dal CTS - Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della seduta del 28 maggio 2020;

VISTO il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

BOIC82800E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007927 - 30/09/2021 - C.27 - E

VISTO il rapporto ISS n. 26/2020 "Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico" versione del 18 maggio 2020;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi";

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia";

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, recante "Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia";

VISTO il "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia", approvato con decreto del ministro dell'istruzione del 3 agosto 2020, n.

80;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV- 2";

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici "; VISTO il Protocollo d'Intesa

"Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2020/2021 ", sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 21 maggio 2021; VISTO il Verbale n. 31 della seduta del Comitato

Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021;

VISTO il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;

VISTA la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 "Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n.

34);

VISTO il Piano scuola 2020-2021 "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione".;

VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022);

VISTA la Nota MI prot. 900 del 19 agosto 2021 – Nota esplicativa al protocollo d'intesa;

VISTA la nota MI prot. 1260 del 30 agosto 2021 "Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti";

VISTA la nota MI prot. 953 del 09 settembre 2021 "Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA";

VISTO il Decreto-legge 10 settembre 2021 n. 122 "Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde";

Il presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2021/2022, sarà applicato e ritenuto valido sino alla durata dello stato di emergenza.

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è rivolto alle famiglie, ai docenti e a tutto il personale ATA.
2. Individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'I.C. di Ozzano dell'Emilia nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti.
3. Le norme del presente Regolamento costituiscono disposizioni di servizio per il personale docente ed ATA che è tenuto a vigilare sul corretto comportamento degli studenti.

1.1 Misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia e di contenimento del contagio

Per consentire lo svolgimento in presenza ed in sicurezza delle attività scolastiche, e prevenire la diffusione dell'infezione da Sars-Covid-2, fino al termine dello stato di emergenza sono previste le seguenti misure organizzative e di sicurezza che integrano o completano quelle già previste dai protocolli adottati dalla scuola.

Misure generali

Allo scopo di diminuire i rischi di trasmissione, NON È CONSENTITO L'ACCESSO ai locali dell'Istituto a persone sintomatiche.

Al **personale, studenti, genitori e tutti i soggetti esterni** che accedono agli edifici della scuola e alle sue pertinenze, è fatto obbligo per tutta la durata della permanenza a scuola di:

1. utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie: per gli **studenti** la **mascherina chirurgica**, per il personale scolastico la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR1 (*Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19: Ministero dell'Istruzione 14 agosto 2021*) sia in posizione dinamica che statica, con le seguenti eccezioni: bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso e durante lo svolgimento delle attività sportive;
2. mantenere la **distanza fisica interpersonale, ove possibile**.
Viene confermato l'obbligo di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro, **tranne nei casi in cui le condizioni strutturali-logistiche non lo consentano** (cfr. Parere del CTS; "*laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico*"). Questo significa che le attività didattiche possono svolgersi in presenza anche nelle situazioni in cui il distanziamento interpersonale di 1 metro è difficile da mantenere, purché vengano rigorosamente rispettate le principali misure di protezione:
3. rispettare il distanziamento di 2 metri se al chiuso e di 1 metro all'aperto per l'**attività fisica** sportiva individuale e musicale (canto e utilizzo di strumenti a fiato);
4. **disinfettare periodicamente le mani** con gel igienizzante, **o lavarle con acqua e sapone**, in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato;
5. **starnutare nel gomito o fazzoletto di carta**, evitare di toccare con le mani la bocca, il naso e gli occhi;
6. rispettare attentamente la segnaletica e tenersi rigorosamente alla propria destra, rispetto alla direzione di percorrenza, quando si ci si muove nei corridoi e gli spazi interni degli edifici;
7. **non condividere il materiale scolastico personale**. Nel caso ciò fosse assolutamente necessario per esigenze didattiche, il materiale deve essere igienizzato prima dell'uso.

Il personale docente e i collaboratori assicureranno l'**aerazione corretta dei locali** in cui si svolgono le lezioni con periodici e frequenti ricambi d'aria (ventilazione intermittente).

E' opportuno privilegiare, per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di alcune attività didattiche (ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche) gli spazi all'aperto.

Di contro, **non devono essere permessi assembramenti e contatti fisici** nei locali della scuola e nelle aree di pertinenza scolastica soprattutto in occasione dei momenti di ingresso/uscita e ricreazione.

1.2 Stato di salute e prevenzione

BOIC82800E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007927 - 30/09/2021 - C.27 - E

La premessa per qualsiasi intervento di prevenzione è che l'accesso alle scuole viene consentito solo a soggetti asintomatici che non presentano un rischio noto di sviluppare l'infezione, ovvero a chi:

- Non presenta sintomatologia compatibile con COVID-19 e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C, anche nei tre giorni precedenti;
- Non è in quarantena o isolamento domiciliare;
- Non è rientrato da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla normativa vigente;
- Non è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni

L'ingresso a scuola di chi sia già risultato positivo al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della scuola (segreteria@iccozzano.istruzioneer.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Art. 2 - Modalità di ingresso nei locali della scuola

Green Pass

Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, **chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative lo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19** di cui all'articolo 9, comma 2 del DL n. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e modificato dal DL n. 122 del 10 settembre 2021. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (Circolare ministeriale n. 35309 del 4 agosto 2021).

2.1 Modalità di verifica:

LA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IL CONTROLLO DEL POSSESSO CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

Per la verifica delle certificazioni è disponibile, nell'ambito del Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI), una specifica funzionalità che permette ai Dirigenti Scolastici di accertare istantaneamente - mediante un'interazione tra il Sistema informativo dell'Istruzione-SIDI e la Piattaforma Nazionale-DGC - la validità del Green Pass per il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola Istituzione scolastica statale. **Gli esiti delle verifiche sullo stato di validità del Green Pass non vengono conservati, in alcun modo, nel SIDI.**

LA PROCEDURA ORDINARIA DI VERIFICA

Il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, prevede che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia realizzata mediante l'utilizzo - anche senza necessità di connessione internet - dell'App "VerificaC19", installata su un dispositivo mobile. L'applicazione consente di riscontrare l'autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale *digital green certificate* (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Pertanto, nel pieno rispetto della *privacy*.

La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la richiamata App "VerificaC19" avviene con le seguenti modalità:

1. su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l'interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19,
2. l'App "VerificaC19" scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App):
 - a) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa
 - b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia,
 - c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura,
3. in caso di "schermata rossa" il personale non potrà accedere all'istituzione scolastica e dovrà "regolarizzare" la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o molecolare.

La richiamata procedura "ordinaria", come evidente, è assai semplice. Purtroppo, presenta il limite di dovere verificare giornalmente ciascun singolo QRCode del personale dell'istituzione scolastica, proprio per l'anzidetta diversa durata della certificazione (da un massimo di 12 mesi ad un minimo di 48 ore) e perché, per ragioni di riservatezza, tale durata non è rilevabile dalla scansione del QRCode.

La verifica del Green pass non può essere oviata con il ricorso all'autocertificazione da parte dell'interessato, in quanto la norma vigente prevede che la certificazione verde COVID-19 sia posseduta ed esibita. Pure per ragioni di riservatezza, non risulta al momento possibile la consegna volontaria al Dirigente scolastico della propria certificazione o del relativo QRCode, perché questi provveda autonomamente - personalmente o tramite delegato - alla verifica.

2.2 Accesso a scuola di genitori ed esterni

● L'accesso a scuola dei genitori deve essere limitato a casi di reale necessità. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali degli alunni, i genitori sono pregati di NON recarsi a scuola.

BOIC82800E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007927 - 30/09/2021 - C.27 - E

Per tutto l'anno scolastico 2021/2022 sono **sospesi i ricevimenti collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti**. Per situazioni di particolare necessità che

richiedano un incontro in presenza o altre situazioni specifiche che verranno valutate di volta in volta, saranno stabiliti **incontri individuali possibili unicamente previa prenotazione** (richiesta tramite registro elettronico o in altra modalità concordata coi docenti) in modo da consentire di evitare assembramenti. Gli incontri informativi tra docenti e genitori possono altresì svolgersi in videoconferenza.

L'eventuale ingresso a scuola per l'**accompagnamento o ritiro di studenti** deve avvenire da parte di **un solo familiare** (genitore o persona maggiorenne delegata),

nel rispetto delle norme generali di prevenzione del contagio, **incluso l'uso della mascherina** durante la permanenza all'**interno** dei locali scolastici e **all'esterno in situazione di mancato distanziamento**.

Per l'accesso di esterni è comunque obbligatorio:

- rivolgersi preventivamente **agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico** al fine di evitare gli accessi non strettamente necessari;
- è quindi necessario **utilizzare**, in tutti i casi in cui ciò è possibile, **gli strumenti di comunicazione a distanza** (telefono e posta elettronica).

Si ricorda che gli **uffici di segreteria** e presidenza sono **trasferiti presso i locali** della adiacente **parrocchia di s.Ambrogio**, in viale 2 Giugno, n.43.

Gli accessi sono consentiti previo appuntamento telefonico dalle ore 11:00 alle 13:00 dal Lunedì al Sabato; e delle 15:00 alle 17:00 il martedì e il giovedì.

Fornitori e altri soggetti esterni alla scuola, **compresi i GENITORI degli studenti**, sono tenuti a **compilare il Registro degli accessi**, presso la portineria delle varie sedi dell'Istituto, indicando i propri dati anagrafici, recapiti telefonici, data di accesso.

Devono altresì **sottoscrivere una dichiarazione**, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante:

- di essere a conoscenza dell'obbligo, previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008, di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C.

Il personale scolastico è comunque autorizzato a procedere, anche su richiesta della persona interessata, al **controllo della temperatura corporea** tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto.

Art. 3 - Il ruolo degli studenti e delle loro famiglie

A. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare le necessarie misure di propria competenza. In particolare gli studenti devono **monitorare con attenzione il proprio stato di salute**. La scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, **potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all'ingresso a scuola**.

B. Le famiglie degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, **nel rispetto delle norme vigenti, della presente comunicazione e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili** che contribuiscono a mitigare i rischi di contagio.

In particolare si impegnano ad informare la scuola della sussistenza di particolari condizioni di rischio sanitario dei propri figli, inviando la relativa documentazione sanitaria in forma riservata.

Art. 4 - Operazioni di ingresso e uscita degli studenti.

1. Gli studenti sono tenuti a raggiungere le aule didattiche loro assegnate utilizzando unicamente i **percorsi di ingresso e uscita specificamente indicati nei protocolli specifici dei singoli plessi**, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico.

2. Le operazioni di **ingresso o di uscita** al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale **gli studenti devono rispettare il distanziamento fisico**. In attesa dell'ingresso a scuola, durante la sosta nel cortile, gli alunni devono osservare la distanza interpersonale, evitando assembramenti.

BOIC82800E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007927 - 30/09/2021 - C.27 - E

3. Ad ogni classe è assegnato un punto di accesso da utilizzare per l'entrata a scuola e per l'uscita alla fine delle lezioni. Gli alunni devono utilizzare sempre lo stesso di accesso assegnato alla loro classe e seguire le indicazioni del personale scolastico.
4. Al momento dell'ingresso e dell'uscita da scuola, e per tutti gli spostamenti all'interno degli edifici scolastici e in aula, gli alunni devono rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro, evitando ogni assembramento, e indossare una **mascherina chirurgica**. Al termine delle lezioni i docenti devono assicurarsi che le classi raggiungano l'uscita assegnata seguendo i percorsi stabiliti.

Art. 5. - Attività di scienze motorie e sportive. Attività musicale

Attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive: Il CTS non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Per le stesse attività al chiuso è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali.

Il CTS distingue in base al "colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione di contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, il CTS raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

Attività musicale

Per quanto concerne l'attività musicale con gli strumenti a fiato e il canto, limitatamente alla lezione singola, il DPCM del 3/11/2020 ha previsto la possibilità di abbassare la mascherina durante l'esecuzione

Art 6 - Accesso ai servizi igienici

1. Durante lo svolgimento delle lezioni, gli accessi ai bagni devono avvenire nel rispetto delle capienze dei locali. Il numero di persone contemporaneamente presenti nei locali dei bagni non deve superare il numero dei servizi disponibili.
2. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, indossando anche all'interno la mascherina.
3. Tutte le volte che usano il bagno, gli studenti e i docenti devono lavare accuratamente le mani con sapone utilizzando i dispenser disponibili e asciugandole con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. Per l'accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l'uso della mascherina.

Art 7 - Riunioni ed assemblee

Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

Le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico anche in videoconferenza;

Art. 8 Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all'interno dell'istituto scolastico

Alunni sintomatici in ambito scolastico

Qualora un alunno presenti un aumento della temperatura corporea o sintomi compatibili con COVID-19, in ambito scolastico, dovranno essere adottate le seguenti procedure:

1. il docente o il collaboratore scolastico provvede immediatamente al suo isolamento in una stanza dedicata dove viene rilevata la temperatura corporea;
2. il collaboratore scolastico avvisa tempestivamente la segreteria che telefona immediatamente ai genitori/tutore legale e riferisce al Referente scolastico per COVID-19;
3. la famiglia è tenuta a prelevare il minore nel più breve tempo possibile. **È indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l'orario scolastico;**
4. i genitori della persona sintomatica contattano il pediatra di libera scelta (PLS) che valuta il caso e decide le azioni successive in accordo con il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl;
5. se l'alunno ha avuto contatto con persona riconosciuta positiva, la famiglia deve comunicarlo immediatamente alla Segreteria che informerà il Referente scolastico per Covid-19. La scuola, di concerto con il referente sanitario del Dipartimento di Prevenzione della AUSL, informerà il personale e le famiglie degli studenti di coloro che risulteranno "contatti stretti", nel rispetto della normativa privacy.

BOIC82800E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007927 - 30/09/2021 - C.27 - E

Personale sintomatico in ambito scolastico

Nel caso in cui un membro del personale scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico dovranno essere adottate le seguenti procedure:

1. assicurarsi che l'operatore scolastico indossi una mascherina chirurgica;
2. l'operatore sarà invitato a invitare e allontanarsi dall'edificio scolastico, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria;
3. il medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
4. il personale scolastico comunica immediatamente al referente scolastico per Covid-19 se ha avuto stretto contatto con un caso confermato di Covid-19.

La scuola, di concerto con il referente sanitario del Dipartimento di Prevenzione della AUSL, informerà il personale e le famiglie degli studenti di coloro che risulteranno "contatti stretti", nel rispetto della normativa privacy.

Disposizioni su Isolamento e Quarantene

Tutto il personale scolastico, docente e ATA, e le famiglie degli alunni hanno l'obbligo di prendere visione e attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno via via emanate dalle autorità sanitarie competenti circa i periodi di Quarantena, Isolamento, Identificazione dei contatti stretti, Riammissione a scuola di casi confermati.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Luca Prono

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93)*